

Publicato il 19/12/2016

N. 12620/2016 REG.PROV.COLL.
N. 11608/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex art. 60 cod. proc. amm.;

sul ricorso numero di registro generale 11608 del 2016, proposto da:

rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Fachile, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza Mazzini, 8;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l'annullamento

del diniego di accesso ai documenti del procedimento avente ad oggetto la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per attesa occupazione;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;

Sussiste infatti in capo al ricorrente un interesse concreto ed attuale a prendere visione della documentazione richiesta, attesa, da un lato, l'esistenza di una posizione legittimante, quale soggetto che ha attivato il procedimento di rilascio del titolo di soggiorno e, dall'altro, la sussistenza di un interesse conoscitivo concreto ed attuale, legato alla possibilità di far valere le proprie ragioni di doglianza avverso il relativo provvedimento di diniego.

Come già evidenziato dalla giurisprudenza citata dal ricorrente, non hanno pregio le obiezioni mosse dall'Amministrazione intimata incentrate sul disposto di cui all'articolo 3 comma 3 del d.p.r. 394/99, a mente del quale il suddetto provvedimento va comunicato "allo straniero mediante consegna a mani proprie o notificazione del provvedimento scritto e motivato, contenente l'indicazione delle eventuali modalità di impugnazione, effettuata con modalità tali da assicurare la riservatezza del contenuto dell'atto", in quanto le modalità di notifica del provvedimento – dettate a tutela della riservatezza dell'interessato - non possono essere intese quale limitazione al diritto di accedere agli atti che lo riguardano, i cui presupposti sono definiti dalla disciplina di settore, che espressamente contempla la facoltà dell'interessato di avvalersi di poteri rappresentativi (cfr. articoli 5 comma 2, 6 commi 1 e 3, 7 comma 5 del D.P.R. 12/04/2006, n. 184) (TAR Campania, Napoli, sentenza n. 369/2016).

In conclusione il ricorso deve essere accolto, con obbligo, in capo all'Amministrazione, di consentire l'accesso, anche mediante estrazione di copia, degli atti in questione, entro il termine di 30 giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

La peculiarità della questione controversa giustifica, comunque, la compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie, nei modi di cui in motivazione, il ricorso in epigrafe e, per l'effetto, ordina all'Amministrazione di consentire al ricorrente l'accesso agli atti richiesti, con le modalità di cui in motivazione;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2016 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Rita Tricarico, Consigliere

Francesca Petrucciani, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Francesca Petrucciani

IL PRESIDENTE
Germana Panzironi

IL SEGRETARIO